

**Cons. Stato, Sez. V, Sent., (data ud. 05/12/2023) 21/02/2024, n. 1723****CARABINIERI****Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Consiglio di Stato  
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 199 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Statte, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

A.R., non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Terza) n. 1569/2019, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Statte;

Viste le memorie delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2023 il Cons. Annamaria Fasano e preso atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d'intesa del 10 gennaio 2023, da parte degli avvocati Sticchi Damiani e Quinto;

**Svolgimento del processo**

1. -OMISSIS- partecipava al concorso pubblico per titoli ed esami, indetto dal Comune di Statte con Det.Dirig. n. 783 del 2017, per la copertura a tempo indeterminato ed a tempo parziale di due posti di Agente di Polizia Municipale, categoria '(...)' (di cui uno riservato a favore di militari volontari in ferma breve o prefissata delle tre Forze Armate congedati senza demerito e a favore degli ufficiali di complemento in ferma triennale e degli ufficiali in ferma prefissati congedati senza demerito delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri, ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis del Bando di concorso) e veniva dichiarato, con determinazione dirigenziale del Comune di Statte n. -OMISSIS-, vincitore del concorso relativamente al posto non oggetto di riserva, seguita dalla stipula del contratto individuale di lavoro del 28 marzo 2018, con decorrenza dal 1 aprile 2018.

2. Con determinazione dirigenziale del Responsabile Settore 'Polizia Municipale' di Statte n. -OMISSIS- veniva comunicato a -OMISSIS- l'annullamento in autotutela della nomina a vincitore del concorso, in quanto il concorrente aveva "nonostante l'inequivocabile dettato del bando e dello schema di domanda a esso allegato (come resi disponibili ai potenziali candidati), consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 76 (inciso riportato in codesto schema di domanda)....l'interessato non ha dichiarato i citati carichi pendenti e ha sbarrato (e così dichiarandone la non ricorrenza nei di Lei confronti) la sezione dello schema di domanda relativo al servizio militare (punto n. 4 del ripetuto schema), attestando, altresì, mendacemente di non avere svolto il servizio militare.

3. -OMISSIS- impugnava il suddetto provvedimento e gli atti consequenziali e presupposti dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, lamentando che, nella specie, non ricorreva nessuna delle tre ipotesi di assenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, punto 1/6 del Bando, e il Comune di Statte aveva violato le garanzie partecipative assumendo che la determinazione n. -OMISSIS- risultava apparentemente motivata per relationem, laddove, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento, il ricorrente aveva formulato puntuali osservazioni, mettendo in evidenza come il contenuto delle dichiarazioni rese a corredo dell'istanza di partecipazione al concorso non potevano essere qualificate come mendaci, ed anzi erano state rese in conformità alla disciplina concorsuale. Di tali controdeduzioni il Comune non aveva tenuto conto, non essendo state richiamate nei contenuti del provvedimento impugnato.

Secondo l'esponente, la condanna irrogata ex art. 444 c.p.p., con la sentenza del G.U.P. del Tribunale Penale Militare di Verona, non aveva determinato una causa preclusiva alla costituzione del rapporto di pubblico impiego, non avendo la pena irrogata condotto alla destituzione o alla impossibilità di assumere un pubblico impiego; inoltre il precedente giudiziario non rientrava tra quelli iscrivibili nel Casellario Giudiziale.

4. Il Tribunale amministrativo regionale, con sentenza n. 1569 del 2019, respingeva il gravame, assumendo che la lex specialis espressamente e chiaramente vincolava, anche con riferimento all'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, l'Amministrazione a incidere automaticamente sull'esito del concorso all'avvenuta verifica di una discordanza tra quanto dichiarato e quanto accertato, in quanto il ricorrente aveva reso autodichiarazioni non veritiere in sede concorsuale, omettendo di dichiarare l'esistenza della condanna penale militare irrevocabile a suo carico per i reati di simulazione di infermità e truffa, e attestando mendacemente di non avere svolto il servizio militare.

5. Con atto di appello, notificato nei termini e nelle forme di rito, -OMISSIS- ha impugnato la suddetta pronuncia, chiedendone l'integrale riforma sulla base delle seguenti censure: "1. Errore di giudizio per violazione, falsa interpretazione ed applicazione dell'art. 21 nonies L. n. 241 del 1990, dell'art. 74 del D.P.R. n. 445 del 2000; violazione e falsa interpretazione ed applicazione del bando di concorso; violazione dell'art. 3 L. n. 241 del 1990 e dei principi giuridici, anche di rango costituzionale, sul buon andamento dell'azione amministrativa; 2. Errore di giudizio per violazione, falsa interpretazione ed applicazione dell'art. 21 - nonies L. n. 241 del 1990, dell'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000; violazione, falsa interpretazione ed applicazione del bando di concorso; violazione dell'art. 3 L. n. 241 del 1990 e dei principi giuridici, anche di rango costituzionale, sul buon andamento dell'azione amministrativa; 3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e ss. della L. n. 241 del 1990. Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 octies L. n. 241 del 1990 e art. 75 D.P.R. n. 45 del 2000".

6. Il Comune di Statte si è costituito in resistenza, chiedendo il rigetto dell'appello.

7. Le parti, con successive memorie, hanno precisato le proprie difese.

8. All'udienza del 5 dicembre 2023, la causa è stata assunta in decisione.

## Motivi della decisione

9. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui si sostiene che il candidato ha reso dichiarazioni mendaci, atteso che il Modulo di domanda di partecipazione al concorso sarebbe stato compilato in conformità alle indicazioni riportate nel Bando e non sarebbero state dichiarate circostanze non veritiere.

Ciò in ragione del fatto che la condanna irrogata ex art. 444 c.p.p., con la sentenza del GUP del Tribunale Penale Militare di Verona, non avrebbe rappresentato una causa preclusiva alla costituzione del nuovo rapporto di pubblico impiego, non avendo, peraltro, la pena irrogata, condotto alla destituzione o alla impossibilità ad assumere un pubblico impiego. Secondo il ricorrente, il precedente giudiziario non rientrerebbe tra quelli iscrivibili nel Casellario Giudiziale ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 313 del 2002, così come appurato dallo stesso candidato prima della presentazione della domanda di partecipazione, in forza di un certificato generale del Casellario Giudiziale acquisito in data 25.10.2017. Dal quadro normativo di riferimento, emergerebbe che il ricorrente non era tenuto a dichiarare nulla di più di quanto sarebbe risultato dal certificato penale, stante la non menzione ex lege della sentenza di applicazione pena. L'esponente deduce che, nel caso in cui la condanna penale sia considerata una causa di esclusione dalla procedura concorsuale, tale previsione deve essere espressamente stabilita nella lex specialis e ad essa si deve accompagnare una autonoma e specifica valutazione dell'Amministrazione sulla gravità dei reati commessi. Nella specie, il Comune di Statte avrebbe indicato come ostative alla partecipazione al concorso solo le condanne che avrebbero comportato l'impossibilità di costituire il rapporto di impiego e, quindi, solo quelle che rendono il soggetto incapace di contrarre con la pubblica amministrazione e di accedere ai pubblici uffici. Il bando, quindi, non avrebbe richiesto di fornire comunicazioni di qualsiasi precedente condanna subita, quale che fosse il reato punito.

10. Con il secondo mezzo, l'appellante deduce che, anche con riferimento alla omessa indicazione nel Modulo della domanda del servizio militare svolto, quindi alla cancellazione delle ipotesi di cui al punto 4 del Modulo, il T.A.R. avrebbe erroneamente ritenuto che tale omissione costituisca una dichiarazione mendace. Tale dichiarazione non sarebbe stata necessaria, in quanto il Bando di concorso non prescriveva tra i requisiti di accesso l'aver svolto il servizio militare, limitandosi a stabilire che 'il candidato, dove previsto, deve essere in regola con le norme relative agli obblighi militari', obbligo ormai soppresso da molti anni. Nello schema di domanda allegato al Bando di concorso era stata precisata la dichiarazione relativa al servizio militare svolto con annotazione di ausilio per il candidato di 'cancellare ciò che non interessa'. L'appellante ritiene che, poiché l'assolvimento degli obblighi militari di leva non costituisce una condizione di partecipazione al concorso, e, poiché il candidato non aveva inteso partecipare al concorso avvalendosi della quota di riserva per i militari o ufficiali congedati, ha ritenuto di cancellare la sezione relativa all'indicazione del servizio militare svolto.

11. Con la terza censura, si denuncia l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui si è ritenuto che l'annullamento fosse un atto dovuto, rendendo conseguentemente irrilevanti le asserite violazioni delle modalità del procedimento partecipativo. Il ricorrente lamenta che, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento, aveva puntualmente controdedotto alle contestazioni formulate, mettendo in evidenza come il contenuto delle dichiarazioni rese a corredo dell'istanza di partecipazione al concorso non potessero essere qualificate come mendaci ed anzi erano state rese in conformità alla disciplina concorsuale. Di tali controdeduzioni, tuttavia, il provvedimento finale non avrebbe tenuto conto, non essendo state richiamate in alcun modo nella motivazione.

12. I motivi di appello, sopra sintetizzati, vanno esaminati congiuntamente in quanto attinenti a profili connessi, essendo inerenti alla medesima questione.

12.1. Le critiche non possono trovare accoglimento.

Emerge dai fatti di causa che, con determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-, il Comune di Statte ha

annullato in autotutela la nomina di -OMISSIS-, vincitore del concorso indetto per l'assunzione in qualità di Agente di Polizia Municipale, perché lo stesso ha reso nel Modulo di domanda di partecipazione al concorso dichiarazioni mendaci, precisamente consistite nell'aver omesso di dichiarare l'esistenza della condanna penale irrevocabile (2016) a suo carico per i reati di simulazione d'infermità e truffa di cui al Codice Penale Militare emersa a seguito dell'acquisizione d'ufficio del certificato del Casellario Giudiziale, e per avere attestato mendacemente di non avere svolto il servizio militare.

12.2. Ciò premesso, emerge dai fatti di causa che il ricorrente, nella domanda di partecipazione al concorso, ha dichiarato ' di non avere subito condanne penali, di non avere pendenti procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, di ignorare la sottoposizione a procedimenti di cui sopra' e ha cancellato tutte e quattro le ipotesi indicate nel Modello di domanda, così rappresentando al Comune una situazione diversa da quella reale, inerente alla prestazione del servizio militare e del servizio civile sostitutivo, omettendo, peraltro, di evidenziare l'avvenuto svolgimento del servizio militare nella Sezione 'Titoli di servizio' della domanda, nonché nel curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione medesima.

L'art. 6 del Bando di concorso, rubricato 'Domanda di partecipazione', così disponeva: "A pena di esclusione, il contenuto della domanda di partecipazione deve essere quello del modello allegato al presente bando, per esserne parte integrante ed essenziale e al quale si fa rinvio".

L'Allegato al Bando di concorso chiedeva di dichiarare "Di non avere subito condanne penali, di non avere pendenti procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, di ignorare la sottoposizione a procedimenti di cui sopra. In caso contrario, esporre in dettaglio".

Inoltre, il predetto Allegato richiedeva la seguente altra dichiarazione "Di avere prestato (cancellare ciò che non interessa): - servizio militare di leva; - servizio militare per richiamo alle armi; - servizio militare di ferma volontaria o di rafferma presso le Forze Armate o nell'Arma dei Carabinieri; - servizio civile degli obiettori di coscienza o servizio civile nazionale".

L'art. 5 del Bando di concorso disponeva che "Questo Comune effettuerà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 art. 71, idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive, formulate dal candidato, ai sensi del testè menzionato decreto presidenziale. Le conseguenze di un'accertata eventuale violazione saranno quelle di cui, in particolare, all'art. 75 e all'art. 76 del ripetuto decreto presidenziale, oltre all'esclusione dal concorso ovvero alla cancellazione dalla graduatoria di merito ovvero allo scioglimento del contratto di lavoro".

Il Comune, prima dell'immissione in servizio, a seguito di attività di controllo disposta ai sensi dell'art. 5 del Bando di concorso, ha accertato che -OMISSIS- era stato destinatario della sentenza di patteggiamento sopra richiamata e che aveva, contrariamente a quanto dichiarato, prestato il servizio militare.

12.3. Orbene, nella specie, tenuto conto delle chiare ed inequivoche indicazioni della lex specialis, la condanna penale riportata nel 2016 avrebbe dovuto essere comunicata all'Amministrazione, non rilevando che la stessa non fosse riportata nel Casellario Giudiziale.

Il Modulo di domanda di partecipazione al concorso in questione, predisposto dal Comune di Statte, richiamava chiaramente la valenza di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, delle dichiarazioni da rendere e l'applicabilità delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, pretendendo che l'aspirante candidato dichiarasse, tra l'altro, di non avere riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali pendenti, di non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza. Non appare dal contenuto delle disposizioni sopra richiamate alcuna limitazione alle indicazioni dei precedenti penali da dichiarare, i quali avrebbero dovuto essere comunicati all'Amministrazione, per consentire di valutarne la rilevanza ai fini della instaurazione del rapporto di

impiego di cui al Bando di concorso. Invero, nella comunicazione di invio del procedimento, richiamata nella nota del Segretario Generale, il precedente penale del ricorrente era stato valutato dall'Amministrazione come 'di severa gravità', come si legge anche nel parere espresso dall'avv. Perrini (parte integrante della determina impugnata) il quale aveva concluso dichiarando che "la gravità dei reati a cui si riferisce la condanna penale passata in giudicato in un recentissimo arco temporale (irrevocabile il 14.11.2016) e non dichiarata dal -OMISSIS-, deve essere valutata in relazione alla richiesta moralità professionale ed a tal fine assume importanza fondamentale l'oggetto stesso del contratto cui si riferisce il posto di lavoro messo a concorso dalla Pubblica Amministrazione".

Ne consegue che la tesi difensiva sostenuta dall'appellante secondo cui il candidato avrebbe dovuto dichiarare i precedenti penali unicamente riferiti a quelli che non avrebbero consentito la costituzione di un rapporto di pubblico impiego non può trovare apprezzamento, essendo un'altra la finalità della disposizione contenuta nella *lex specialis*.

Neppure si può predicare che l'obbligo dichiarativo doveva intendersi limitato esclusivamente alle condanne penali riportate nel Casellario Giudiziale, tenuto conto che, come precisato dal Collegio di prima istanza, non giova richiamare l'art. 4 del D.Lgs. n. 122 del 2018, in forza del quale è consentito non indicare nell'autodichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 le condanne penali per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione nel Casellario Giudiziale, trattandosi di una norma sopravvenuta i gravati atti di causa, stante il principio secondo cui la legittimità di un provvedimento deve essere valutata sulla base della situazione di fatto e di diritto in essere al momento della sua emissione.

E neppure può trovare accoglimento la tesi secondo cui il ricorrente non era tenuto a comunicare di avere svolto servizio militare, sulla base del rilievo che l'assolvimento degli obblighi militari di leva non costituiva una condizione di partecipazione al concorso e non volendosi avvalere della quota di riserva per i militari o ufficiali congedati. Tale comunicazione, invece, in base a quanto stabilito dal Bando di concorso, era necessaria ed andava indicata nella apposita sezione del Modulo di partecipazione.

12.4. In sostanza, il ricorrente ha effettivamente reso dichiarazioni non veritiere in sede concorsuale, con evidente violazione del Bando di concorso, attestando mendacemente di non avere riportato condanne penali e di non avere svolto il servizio militare.

La sentenza impugnata, pertanto, non merita censura, e va condivisa anche con riferimento alla statuizione con cui si ritiene che l'autoannullamento è, quindi, ex art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000 e in applicazione delle summenzionate norme del Bando di concorso, atto dovuto, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 octies della L. n. 241 del 1990".

Trattandosi di un atto dovuto, non possono essere condivise le doglianze relative alla violazione delle garanzie partecipative, dovendosi rammentare che comunque il Comune di State ha consentito all'appellante di partecipare al procedimento amministrativo, concludendo detto procedimento all'esito dell'acquisizione delle osservazioni. Inoltre, l'obbligo di esame delle controdeduzioni del destinatario del procedimento non impone all'Amministrazione una specifica ed analitica confutazione delle argomentazioni esposte, dovendosi reputare sufficiente una motivazione che renda nella sostanza percepibile la ragione del mancato adeguamento dell'azione dell'Amministrazione alle deduzioni difensive del privato.

13. In definitiva l'appello va respinto, e la sentenza impugnata va confermata.

14. La peculiarità della vicenda processuale induce a compensare integralmente tra le parti le spese di lite del grado.

## **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

## **Conclusione**

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente

Alberto Urso, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere

Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore